

CLXIX.

TORNATA DEL 20 AGOSTO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VACCA.

**Sommario.** — Omaggio — Discussione sul progetto di legge per la revoca delle immunità e pensioni ai padri di dodicesima prole — Ordine del giorno proposto dal Senatore Coppi — Dichiarazione del Ministro delle finanze — Approvazione dell'ordine del giorno Coppi e del progetto — Discussione sul progetto di legge per modificazioni alla legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito — Osservazioni del Ministro della guerra sulle modificazioni proposte al progetto dall'ufficio centrale, combattute dal Senatore Della Rovere (relatore) — Parole dei Senatori Guardabassi e Montanari a sostegno del progetto e dei Senatori Martinengo e Mameli a difesa della proposta modificazione — Considerazioni del presidente del Consiglio — Replica del Senatore Della Rovere — Spiegazioni richieste dal Senatore Giulini, fornite dal Ministro della guerra — Instance del Senatore Menabrea — Approvazione dell'art. 1 — Reiezione della modificazione all'art. 2 dell'ufficio centrale — Adozione dell'art. 2 e dei successivi — Interpellanza del Senatore Giulini — Risposta del Presidente del Consiglio — Adozione dell'ordine del giorno al riguardo proposto dal Senatore Giulini — Discussione del progetto di legge per l'alienazione dei beni demaniali dello Stato — Osservazione del Senatore Menabrea cui rispondono il Senatore Gioia ed il Ministro delle finanze — Ordine del giorno proposto dal Senatore Menabrea — Parole al riguardo del Senatore Alfieri — Adozione dell'ordine del giorno Menabrea e degli articoli 1 all'11 — Spiegazioni sull'art. 12 chieste dal Senatore Gioia, date dal Ministro delle finanze — Adozione degli articoli 12 al 15 — Obbiezioni del Senatore Di Revel sull'art. 16, combattute dal Ministro delle finanze — Approvazione dell'art. 16 e dei successivi, non che del progetto di legge per l'unificazione del sistema monetario.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2.

Sono presenti i Ministri delle finanze, dei lavori pubblici, dell'istruzione pubblica, di grazia e giustizia, degli esteri ed il Presidente del Consiglio dei Ministri e più tardi interviene pure il Ministro della guerra.

Il Senatore *Segretario Arnulfo* dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che viene approvato.

**Presidente.** Il Prefetto di Cremona fa omaggio al Senato degli Atti di quel Consiglio provinciale della sessione straordinaria del 12 giugno ultimo.

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito.

Leggo il progetto di legge (*V. infra*).

Avverto il Senato che l'ufficio centrale nel suo rapporto ha proposto delle modificazioni all'art. 2....

Senatore **Della Rovere.** Chieggo scusa al signor Presidente, se non avendo inteso come si fosse messo in discussione il progetto per modificazioni alla legge sul reclutamento, di cui sono Relatore, non potei pregare di sospendere la discussione, mentre essendosi dall'ufficio centrale proposte modificazioni al progetto del Ministero, e trovandosi assente il Ministro della guerra, non sarebbe conveniente che si progredisse nella medesima senza la sua presenza.

**Presidente.** Se il Senato crede di sospendere questa discussione...

Senatore **Cibrario.** Si è mandato a chiamare il Ministro della guerra, e sperasi che non tarderà ad arrivare.

**Ministro delle Finanze.** Si potrebbe mettere all'ordine del giorno il progetto per la revoca delle immunità e pensioni ai padri di dodicesima prole, che parmi non possa dar luogo a discussione.

DISCUSSIONE DEI PROGETTI DI LEGGE  
PER LA REVOCA DELLE IMMUNITA' E PENSIONI  
AI PADRI DI DODICESIMA PROLE  
E PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE  
20 MARZO 1854  
SUL RECLUTAMENTO DELL'ESERCITO.

(*V. atti del Senato N. 207 e 203*).

**Presidente.** Se il Senato crede, si passerà alla discussione del progetto di legge per la revoca delle immunità e pensioni ai padri di dodicesima prole.

Leggo il progetto (*V. infra*).

La discussione generale è aperta.

Senatore **Coppi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Coppi.** Come relatore dell'ufficio centrale dirò che l'ufficio medesimo nella sua relazione non mancò di avvertire che stando tenacemente alla lettera dell'art. 1 di questo progetto si sarebbe potuto forse sostenere, che dopo spirato il termine stabilito nell'articolo stesso, non si potrebbe più accordare immunità, neppure in relazione a fatti verificatisi dentro il termine medesimo.

Ciò sembra assurdo, perchè condurrebbe alla conseguenza di negare l'immunità a quel padre che ha ottenuto il dodicesimo figlio nell'ultima ora dell'ultimo giorno del termine, quando che, questa immunità esso non la poteva certamente domandare anticipatamente.

Per togliere quest'assurdo che non può essere stato nella mente di chi compilò il progetto, l'ufficio centrale per non fare un emendamento che porterebbe di rinviare il progetto all'altro ramo del Parlamento, proporrebbe il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, tenuto conto della dichiarazione del signor Ministro delle finanze, che nell'accordare l'immunità al padre di dodicesima prole, si avrà riguardo all'epoca dell'avvenimento del fatto che l'immunità stessa motiva, e non a quella in cui l'immunità venga richiesta, passa alla votazione della legge. »

**Ministro delle Finanze.** Convengo, coll'ufficio centrale che la locuzione usata nel menzionato articolo, stata introdotta dalla Commissione della Camera elettiva, diversa affatto da quella che il Ministero aveva proposta non è conveniente, perchè potrebbe far nascere il dubbio, che scorso l'anno non si diano più immunità, anche a quelli i quali in tempo anteriore avessero avuto diritto ad ottenerla, o sebbene richiesta, non fosse stata loro ancor accordata.

Lo spirito della legge è, che non si abbia più diritto a chiedere alcuna immunità per fatti susseguenti allo anno decorrente dal termine in cui la legge andrà in vigore.

Evidentemente essa non può avere effetto retroattivo e per conseguenza non può impedire che coloro i quali avevano diritto anteriormente all'anno di cui si parla, a quest'immunità, vengano a conseguirla, giacchè diversamente sarebbe una deroga ai principii di diritto, talmente insolita, che non può essere stata in mente del legislatore.

Io credo perciò, che l'ordine del giorno che l'onorevole Senatore Coppi propone non sia necessario, mentre basta la dichiarazione solenne che io fo, perchè l'amministrazione interpreti l'articolo, che abbiamo sott'occhio, in questo modo.

Del resto se l'ufficio centrale insiste, non avrei alcuna difficoltà ad accettarlo; parrebbe però più conveniente che si stesse all'interpretazione evidente della legge senza bisogno del proposto ordine del giorno.

**Senatore Coppi.** L'ufficio centrale crede che quando i dubbii e le quistioni si possono prevedere, sia prudenza il risolverli.

Insiste per conseguenza perchè sia ammesso il proposto ordine del giorno.

**Presidente.** Il signor Ministro accetta?

**Ministro delle Finanze.** Il Ministero non fa difficoltà.

**Presidente.** Allora darò lettura dell'ordine del giorno (V. sopra).

Chi intende approvarlo sorga.

(Approvato).

Nessuno domandando la parola sulla discussione generale, interrogo il Senato se vuol chiuderla.

Chi intende chiudere la discussione generale sorga.

(La discussione generale è chiusa).

Rileggerò gli articoli:

#### Art. 1.

« A partire da un anno dopo la promulgazione della presente legge non verranno più accordate le immunità dai tributi erariali o comunali, nè le pensioni vitalizie, che per leggi e disposizioni dei cessati Governi concedonsi oggi ancora in alcune province dello Stato ai genitori di 12 figli viventi ».

(Approvato).

#### Art. 2.

« È abrogata qualunque legge o disposizione contraria alla presente ».

(Approvato).

(Entra in questo momento il Ministro della guerra).

Si passerà alla votazione di questo progetto unitamente a quello di cui ho già dato lettura, portante modificazioni alla legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito e sul quale, essendo ora presente il Ministro della guerra, apro la discussione generale.

**Ministro della Guerra.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro della Guerra.** Ho chiesto la parola perchè intendo di opporvi all'emendamento proposto dall'ufficio centrale.

L'ufficio centrale ha creduto di dovere per l'art. 2 ripristinare il progetto ministeriale primitivo, vale a dire di non accettare l'emendamento che fu dalla Commissione della Camera dei Deputati d'accordo col Governo proposto a tale articolo.

Insisto molto perchè il Senato voglia approvare il progetto al quale è.

Esporrò le ragioni per cui credo che non si debbano tenere in conto le osservazioni fatte dall'ufficio centrale; ma prima di tutto devo emettere una considerazione tutta d'opportunità, vale a dire, che se questa legge non fosse accettata tal quale, non potrebbe più essere portata alla Camera dei Deputati e non potrebbe più essere applicata per questa prima leva: locchè sarebbe un grave inconveniente; infatti, non dirò che vi sia stato un affidamento formale, ma una grande speranza fu data alle province meridionali alle quali sarà applicata per questa prima leva la legge del 1854, che la medesima si sarebbe in alcune sue parti resa più mite.

Questa è la ragione d'opportunità.

Passando alle ragioni, direi sostanziali, il Senato non ignora che io in massima non era dappriocipio propenso ad accordare l'esenzione pei figli unici, e le considerazioni su cui mi appoggiava sono state svolte dal Relatore dell'ufficio centrale, ma al disopra di queste ho creduto che si dovesse tener conto del sentimento pubblico, del sentimento della gran maggioranza delle province italiane: io credo che siamo in un momento in cui queste cose non si possono trascurare. Come Ministro della guerra mi duole il vedere il contingente della leva diminuito di alcuni uomini, ma ritengo che sarebbe un male molto maggiore quello d'avere una legge che diventi odiosa, ed odiosa al punto da avere difficoltà d'esecuzione. Io penso che al disopra di una diminuzione nel contingente siano da collocarsi queste riflessioni di alta politica.

Venendo poi ai particolari, parmi che il Relatore dell'ufficio centrale non abbia ragione di dire che questa esenzione cadrebbe a danno di quelle famiglie che hanno maggior numero di figli, perchè ciò dicendo ha dimenticato che c'è un articolo nella legge, giusta il quale in una famiglia un figlio che sia sotto le armi procaccia l'esenzione al fratello che cada nella leva.

Se dunque la famiglia che non ha che un figlio vedrà questo esente, la famiglia che ne ha due non ne darà che uno, giacchè il secondo sarà esente pel servizio del primo. Perciò non si può asserire che sia aggravata la condizione delle famiglie numerose in proporzione delle famiglie che hanno un figlio solo.

Ho detto io stesso alla Camera che se si esaminasse la molteplicità dei casi che si presentano alla leva, se si facesse un attento esame, certamente sarebbervi di quelli più meritevoli di esenzione che non i figli unici: invero, talora presentansi giovani iscritti in condizione veramente tristissima, e più necessari a una numerosa famiglia che non un figlio unico, il quale può ancor avere un padre in buona salute, che può ancora lavorare la terra e sostenere sè e i suoi; ed in questo convengo pienamente coll'onorevole Relatore dell'ufficio centrale; ma torno a dire che la esenzione del figlio unico esisteva in Lombardia, esisteva nel Napoletano (che è quasi doppio in popolazione delle nostre antiche provincie), esisteva nel Modenese, e così, esclusa la Toscana, in quasi tutte le provincie d'Italia, comprese le Marche ed Umbria, in quali ultime provincie non essendovi leva non vi andavan soggetti nè i figli unici, nè gli altri.

Ora naturalmente io non oso dare consigli al Senato, ma parmi che il voler rifiutare questo beneficio alla maggioranza delle provincie che già l'avevano e rigettare poi per diretta conseguenza una legge che sotto altri aspetti è pure molto utile, sarebbe in questo momento un atto inopportuno.

In questo senso mi raccomando al Senato perchè voglia accettare la legge tal quale gli venne presentata.

**Senatore Della Rovere Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Della Rovere.** Io non parlerò sulla prima osservazione del signor Ministro della guerra, la quale si è presentata parecchie volte, e su cui il Senato si è già pronunciato; quella, voglio dire, dell'urgenza di votare il progetto di legge tal quale è, senz'altro, per non potersi più ora il medesimo ripresentare all'altro ramo del Parlamento; ma mi limiterò a toccare delle altre osservazioni dal medesimo fatte.

Egli ha detto che io aveva errato nel riferire che quest'esenzione dei figli unici cadeva a carico delle famiglie aventi molti figli: ma forse egli non ha ben letto la mia relazione.

Nell'altra Camera il signor Ministro sostenne che il numero dei figli unici i quali andrebbero esenti dalla leva è di circa 7.000.

Giova al riguardo ritenere, che nella leva che annualmente si fa, la metà degli iscritti appartiene alla prima categoria, e l'altra metà alla seconda. Ora tutti sanno che la prima categoria vuol essere ben riempita, e che non se ne può diminuire il numero.

Dunque se il Parlamento vota una prima categoria di 45 mila uomini, bisogna che questo numero di iscritti venga sotto le armi, e se se ne esentano 3,500 nella prima categoria, perchè figli unici, bisogna necessariamente che altri 3,500 figli di più numerose famiglie, che sarebbero nella seconda categoria, pigliano il posto dei 3,500 figli unici esenti. In conseguenza credo siavi peso maggiore per gli iscritti alla seconda categoria, a cui tutti desiderano di appartenere.

Mi si dirà che adesso si chiama sotto le armi e la prima categoria e la seconda, ma questo è un caso eccezionale. Del resto poi dirò che la seconda categoria serve per cinque anni, mentre la prima serve per undici.

In quanto all'osservazione che quest'esenzione è altamente domandata dalle provincie dal signor Ministro menzionate, io mi richiamo a quanto si disse a questo proposito nella relazione per non prolungare di troppo la discussione. Solo ripeto che anche in ciò il mio avviso e quello dei miei colleghi dell'ufficio centrale, versati in questa materia, e principalmente del Senatore Mameli, si è che questa è una disposizione contenente un privilegio oneroso alle altre famiglie, e che non va presa così in fretta.

In questi momenti noi abbiam bisogno di soldati; 7000 soldati esentati quest'anno, ripetuto un altr'anno e così successivamente faranno in due o tre anni una diminuzione di 20 a 30 mila uomini.

Non so se si possa in questo momento proporre al paese di diminuire le forze necessarie alla sua difesa.

I reggimenti, ed il signor Ministro della guerra lo sa, sono molto sottili; per portarli al completo ci vorrà molto tempo.

Io però non insisto. Il Senato ha inteso l'esposizione fatta dal signor Ministro; ed ha letto la relazione dell'ufficio centrale, quindi lascio, senza più dilungarmi, alla sua saviezza la decisione.

**Ministro della Guerra.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro della Guerra.** Io forse avevo inteso male. Non v'è dubbio che quando s'esenta un individuo, siccome il contingente di prima categoria deve essere completo, ne deriva che in luogo dell'esentato, ne deve partire un altro.

Dunque pel vantaggio che facciamo agli uni ci sono altri che devono andare sotto le armi. In questo senso è vero che c'è un privilegio, ma bisogna osservare che quelli che andranno soldati, saranno membri di una famiglia in cui altri fratelli restano a casa.

Invece di figli unici partiranno individui appartenenti a famiglia numerosa in cui appunto altri fratelli saranno esentati pel servizio ch'essi vanno a prestaro. Nella designazione degli uomini che devono formare la prima categoria, è meglio sostituire le considerazioni della famiglia all'eventualità del sorteggio del numero.

Adesso cosa è che decide per essere di prima o di seconda categoria? È la sorte del numero estratto. Ora io domando se non sia più giusto e molto più nell'interesse sociale e della giustizia che nella formazione del contingente di prima categoria si consultino più le esigenze delle famiglie, che i numeri del sorteggio. Insomma se non sia opportuno che la sorte sia il più possibile ristretta, di modo che agisca quanto meno può in questo senso.

Mi limiterò ancora a fare un'osservazione al Senato sull'importanza di tener conto del sentimento pubblico dei riguardi da averci all'opinione generale in questa materia e del pericolo che vi è di rendere una legge di leva troppo odiosa.

La Francia che è sicuramente una grande nazione, e che non si potrà certo tacciare di debolezza nel fare le leggi, la Francia dove tutte le leggi amministrative sono sempre state fatte con molto studio e direi anche con poco riguardosa severità; ebbene la Francia dopo Napoleone I, è stata fino al 1818 senza avere il coraggio di presentare una legge di leva, talmente la legge di coscrizione che vigeva sotto Napoleone era diventata odiosa. E quando si presentò la nuova legge si ebbe cura di non rimetterle il nome di coscrizione.

Di più, tanti riguardi credettero dover avere al sentimento pubblico, che rinunciarono alla solidarietà degli iscritti per mandamenti come l'abbiam noi, dove quando un iscritto è refrattario e non si presenta, un altro iscritto del mandamento deve prendere il suo posto.

In Francia dal 1830 al 1848 si domandava un contingente di 80 mila uomini; questo contingente non è mai salito al di là di 65 mila uomini; c'era sempre una perdita di 15 mila uomini l'anno, per la sola causa di questa non solidarietà.

Non vorrei far perdere il tempo al Senato, ma potrei far toccare con mano che nella legge del 1818 e in quella del 1832 la Francia per rispetto al sentimento pubblico, a quella avversione che aveva prodotto la legge di coscrizione sotto l'impero francese per essere

troppo severa, ha inserito delle disposizioni nelle leggi che producono diminuzione di contingente molto maggiore di quella che possa averci dall'esenzione dei figli unici.

**Senatore Guardabassi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Guardabassi.** Dopo le parole del signor Ministro non mi resta a dir nulla se non che a raccomandare al Senato di approvare questa legge come ci venne dalla Camera dei Deputati, poichè senza dubbio il non approvarla com'è, farebbe nascere uno scontento grandissimo, e dove non è la coscrizione e nelle province napoletane in cui ci era la esenzione del figlio unico.

Da noi nell'Umbria e nelle Marche e in altri luoghi degli Stati Pontifici non c'è dubbio che questa legge è molto odiosa, perchè tale fu resa dalle insinuazioni continue dei nostri contrarii che hanno sempre detto: date retta ai liberali e vedrete che vi porteranno via i figli, ve li porteranno al macello.

Oggi una madre che si vede portar via il figlio non crede che sia temporaneamente, crede di non rivederlo più. Questa idea e questa impressione recano un danno gravissimo alla leva.

La sola cosa che può renderla meno penosa è la esenzione del figlio unico ivi proposta.

**Senatore Della-Rovere.** Dirò solamente per rispetto alla citazione della legge francese, che questo non è esempio che conviene al nostro caso. La legge francese è assai più rigorosa della nostra, tanto che credo che il numero delle esenzioni ascenda colà al 13 per cento, mentre da noi ascende al 17 e 18 per cento.

Quanto poi all'esenzione del figlio unico la legge francese esenta quello di padre settuagenario; e presso noi attualmente rimane già esentato il figlio unico di padre quinquagenario. Dunque vi è già un gran vantaggio sulla legge francese da noi sotto questo aspetto.

Osservo poi che nell'Umbria, nelle Marche, nell'Emilia, nelle Romagne e in Sicilia la leva si è già operata secondo questo principio.

**Senatore Montanari.** Mi rincuora di entrare in una questione nella quale potrei essere giudicato non competente rispetto a due personaggi come il Ministro della guerra e il signor generale Della Rovere. Io per altro non posso a meno come cittadino o come Senatore di rendermi interprete dei sentimenti delle nostre popolazioni.

Poc'anzi il signor Senatore Guardabassi dichiarava quali fossero i sentimenti delle Marche e dell'Umbria in ordine alla leva.

Io posso essere interprete di quelli che predominano nelle Romagne. Ivi, come pure nell'Emilia certamente vi è un sentimento generale di malcontento e dolore che la leva porti via tutti i figli unici. Non so se sia esatto, ma è certo che in quelle province è opinione generale che anche sotto il Governo napoleonico, nelle grandi guerre, il figlio unico fosse esente dalla leva.

Il signor generale Della Rovere faceva osservare che attualmente si prendono amendue le categorie prima e seconda contemporaneamente, e che per conseguenza l'esentare il figlio unico torna a danno della seconda categoria. Io di rimando rispondo che appunto per questo in quei paesi che non avevano leva di sorta, vedendo ora la leva così grave che porta via la prima e seconda categoria, e vedendo anche che porta via i figli unici, desta una impressione generale di dolore.

Bisogna osservare che nella leva entrano per la maggior parte i figli dei nostri contadini. Da noi, nelle Romagne e nell'Emilia i poderi sono molto piccoli, sono per lo più lavorati da famiglie ristrettissime. Quando ad un padre di famiglia si porta via il figlio unico, quel padre è rovinato, non si trova più in caso di fare andare il podere, bisogna che faccia il bracciante.

Per conseguenza non credo che si possa attribuire a privilegio lo esentare il figlio unico. Credo anzi che sia un rispondere ai reclami generali, e se la Camera dei Deputati appunto modificava la legge che dal Ministro era presentata, io credo che essa, come quella che rappresenta direttamente il paese, si rendeva interprete della pubblica opinione.

Ho dato il mio voto alla legge negli uffizi e l'appoggio anche ora.

Senatore Giulini. Domando la parola.

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Giulini.

Senatore Giulini. Io non intendo entrare nella discussione speciale relativa ai figli unici; sarebbe su un altro punto che intenderei parlare, perciò se il signor Martinengo desidera parlare su questa questione, io gli cedo volentieri la parola.

Presidente. La parola è al signor Senatore Martinengo.

Senatore Martinengo. Avendo l'onore di far parte dell'ufficio centrale, ed appartenendo alla maggioranza assoluta di esso, mi incombe obbligo di dire due parole circa i motivi che mi indussero a sostenere la legge quale venne proposta dal Ministero in origine.

Il motivo principale che mi moveva si è, che noi stiamo creando una nazione, e che perciò a questa noi dobbiamo domandare sacrifici; molti ne abbiamo già domandati, ma molti ancora dovremo domandarne.

Già una parte di questa nazione fu assoggettata a questa legge.

Se ora per riguardi all'opinione pubblica di altre province adotteremo la disposizione contenuta nel progetto Ministeriale, facciamo atto, secondo il mio modo di vedere, di debolezza.

Del resto, checchè si dica dell'opinione pubblica, egli è certo che la coscrizione non sarà mai ben veduta in nessun paese; sarà sempre argomento di accuse e di difese più o meno contrastate.

In Lombardia dove io ho fatto parte dei Comitati di coscrizione, benchè siasi elevato qualche lamento, essa è però molto tollerata; per conseguenza io cho ho dato

voto nell'ufficio centrale, lo ripeterò ora acciò la legge venga approvata colla modificazione proposta dallo stesso ufficio centrale.

Senatore Mameli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mameli. Avendo io aderito al voto della maggioranza dell'ufficio centrale, devo rendere ragione del mio voto. Lo farò brevemente.

Se fosse questione di togliere assolutamente l'esenzione dell'unico figlio maschio, preferirei il progetto. Ma la cosa è ben diversa.

La legge del 1854, nella quale il signor Ministro della guerra ebbe tanta parte, ammette l'eccezione dell'unico figlio maschio in due casi. Il primo è quello del padre quinquagenario, e questo è il più frequente, essendo raro che prima di quell'età un padre abbia un figlio atto alla leva.

Il secondo è quello di un padre anche non quinquagenario, il quale si trovi in uno dei casi previsti ai numeri 1, 2, 3 dell'art. 86 della legge del 1854; e questo è ben raro, grazie alla Provvidenza.

È d'uopo poi riflettere in linea d'equità, che ove appartenga il figlio unico ad un padre agiato, n'è facile la liberazione mediante sacrificio pecuniario, cui difficilmente può sottostare un padre di numerosa famiglia.

Del resto le esenzioni sono sempre odiose, e non debbono moltiplicarsi senza necessità; e questo accadrebbe, ammessa l'esenzione assoluta dei figli unici; poichè sarebbero esclusi anche dalla seconda categoria, che in tempi normali, che aperiemo vicini, non debbono prestar alcun militare servizio, o così piccolo, che può dirsi insignificante.

La numerosa prole è di aggravio alle famiglie più elevate, e sorgente di lucro per i contadini.

Mi fa poi meraviglia, che il signor Ministro della guerra avversi tanto una disposizione, che egli stesso ha presentato in seguito a proposta d'uomini competentissimi, che stimarono d'attenersi in ciò alla legge del 1854.

Tengo bensì conto delle circostanze politiche, che niuno meglio del Ministero è in grado di apprezzare.

Presidente del Consiglio. Portata la questione sul terreno in cui fu posta dal signor Senatore Mameli, il Senato può convincersi essere più giusta la proposta fatta dal Ministero ed approvata dalla Camera dei Deputati, anzichè quella dell'ufficio centrale.

L'onorevole Senatore Mameli suppone che sieno alcuni predestinati ad essere nella prima ed altri nella seconda categoria, e soggiunge: se voi escludete i figli unici dal far parte della prima categoria, fate entrare tanti altri in loro vece.

Questo sta bene, ripeto, se vi fosse già prestabilito chi dovesse far parte della prima e chi della seconda categoria; ma quale è il modo con cui si procede per conoscere chi debba far parte della prima e chi della seconda categoria?

Il modo con cui si procede è la sorte. Ora la que-

stione sta nel sapere se si debba piuttosto lasciare al giudizio assoluto della sorte il determinare chi debba far parte della prima o chi della seconda categoria e anche che non debba tenersi conto delle condizioni particolari delle famiglie a cui appartiene colui che è chiamato ad andar sotto le armi.

Credo che la sorte è il giudizio più incerto; che il vero e più sicuro giudizio è quello che si desume dalle condizioni particolari della famiglia.

Io domando se fra uno che sia solo in una data famiglia ed un altro il quale abbia altri fratelli sia più giusto che parta quello che non ha altri fratelli anziché quello che ne ha? Checchè ne dica l'onorevole Senatore Mameli, credo sia molto più equo che questo peso ricada sopra quegli che appartiene ad una famiglia numerosa anziché su colui che è figlio unico.

Quando si tratta di un padre (si soggiunge), che non sia agiato, la ricchezza consiste nei figli, se voi ne togliete uno a chi ne ha molti, gli togliete una parte della sua sostanza.

Sta bene; ma volgiamo lo sguardo al padre che si trova nelle stesse condizioni, cioè che non sia agiato e che non abbia che un figlio solo, non gli togliamo soltanto una parte della sua sostanza ma gliela togliamo intera, togliendogli l'unico suo appoggio.

Egli è dunque chiaro che giustizia vuole in questo caso che invece di far andare sotto le armi un figlio unico vi debba andare chi appartiene a numerosa famiglia.

Quindi, ripeto, che portata la questione sopra il terreno in cui l'ha posta l'onorevole Senatore Mameli e sul quale la collocava il signor Relatore dell'ufficio centrale, ragione di giustizia comanda imperiosamente che questa eccezione si ammetta.

Prego quindi il Senato a voler approvare la proposta di legge tal quale fu presentata dal Ministero, e respingere le modificazioni proposte dall'ufficio centrale.

**Senatore Della Rovere.** Non ho capito bene le osservazioni fatte dall'onorevole Presidente del Consiglio sulle condizioni della leva.

Darò qualche maggior schiarimento su ciò.

Per la leva si procede in questo modo: si fanno concorrere gli individui tutti di un dato mandamento o comune, e poi si tira a sorte; una volta fatto questo sorteggio, ad uno ad uno per ordine di numero, a seconda che presentano le condizioni d'esenzione, sono esonerati; così quando si arriva al figlio unico, questi è esonerato, non vi è sorte, nè altro. Quello che viene dopo a colui che ha padre quinquagenario, lo surroga; se poi non ha padre quinquagenario resta in seconda categoria. L'argomento del Presidente del Consiglio starebbe se non ci fosse che una sola categoria. Ma trattandosi di due, quelli che resterebbero a casa in tempi tranquilli, passano a surrogare i figli unici, che non entrano nè in prima nè in seconda categoria.

In quanto poi a ciò che si disse dal signor Senatore

Montanari e dal Senatore Guardabassi, che questa esenzione sia invocata da tutti, io credo che ciò proceda piuttosto da un'idea di molti Senatori e Deputati, i quali credono che la leva debba sempre constare della prima e seconda categoria.

È vero che prendendo la prima e seconda categoria, cioè tutti i giovani abili a portare le armi, è certo che esonerando i figli unici, non vi sarebbe tanto aggravio sulla massa della popolazione, ma prendendo la prima categoria come vuole la legge, in tempi ordinari, credo che i padri di numerosa famiglia sarebbero oberati se si esonerassero i figli unici.

Fu dallo stesso Ministro della guerra detto che sarebbero 7000 i figli unici, e siccome abbiamo 90.000 figli iscritti, 83.000 famiglie dovrebbero lagnarsi di questa esenzione.

Quindi io credo che se si guarda bene si vedrà che la maggioranza del paese ha piuttosto interesse opposto all'esenzione del figlio unico.

**Presidente.** Interrogo il Senato se intende di chiudere la discussione generale.

**Senatore Giuliani.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore Giuliani.

**Senatore Giuliani.** Io aveva ceduto il giro di parola al Senatore Martinengo, perchè egli parlava sull'argomento del figlio unico mentre debbo trattare d'altro tema.

Io non intendo di proporre alcuna variazione alla legge; solo vorrei pregare il Ministro della guerra a considerare un altro articolo di legge nelle istruzioni che vengono impartite per l'applicazione.

L'articolo 93 della legge parla dei titoli di esenzione per riguardo ai genitori, e al paragrafo 3, se non sbaglio, parla delle esenzioni per riguardo al padre che sia inetto ad una qualunque specie di lavoro; si tratta del modo d'intendere quella frase: qualunque siasi specie di lavoro.

Il Regolamento l'intende in senso assai severo, cioè di qualunque siasi lavoro utile.

Da ciò deriva che molte volte delle famiglie vengono ad essere completamente rovinate, quando invece il lavoro dovrebbe essere inteso a seconda della propria professione.

Per esempio un contadino quando è inetto al lavoro di fatica si può ritenere inetto al lavoro, perchè non potrebbe altrimenti provvedere alla propria famiglia.

Ricorderò anche un caso che è gravissimo alle province dalle quali vengo, ed è quello del padre pellagroso.

Non tutti forse nel Senato conoscono cosa sia questa formidabile malattia della pellagra che è una specie di lebbra la quale durante alcuni mesi dell'anno rende l'uomo assolutamente impotente a tutto, anzi di aggravio alla famiglia, perchè bisogna custodirlo onde impedirgli il suicidio.

Ora quando uno è affetto gravemente da questa malattia sarebbe necessario trovasse nella legge una dispo-

sizione protettrice, imperocchè non è assolutamente inabile a qualsiasi lavoro, ma per una parte dell'anno non solo è inabile al lavoro, ma è d'aggravio alla famiglia.

Quindi ripeto che non domando una modificazione alla legge. Trovo difficile d'introdurvi una parola precisa, ma parmi sia piuttosto affare d'istruzione.

Avendo inteso grandissime lagnanze sul modo di applicazione del regolamento a questo proposito, pregherei il signor Ministro di voler prendere in considerazione la cosa.

**Ministro della Guerra.** L'articolo di legge cui alludeva l'onorevole preopinante credo sia il num. 3 dell'art. 93 in cui è detto, che per essere considerato come non esistente in famiglia, bisogna essere *assolutamente* (badi alla parola *assolutamente*) inabile a qualunque lavoro.

Il regolamento del 1855 che si è fatto per l'esecuzione di questa legge ha cercato di spiegare questa parola che mi pare suoni per sé chiara ed esplicita.

Bisogna che l'individuo sia in condizione tale da non poter fare qualsiasi lavoro atto a procacciargli il vitto.

Non ho difficoltà di far riesaminare il regolamento per vedere se veramente ci sia una definizione che possa contraddire alla legge, ma mi pare che sia difficile, imperocchè quando si dice *assolutamente* si è detto tutto.

Io non potrei dunque prendere un impegno di fare nel regolamento cosa, che potesse poi dissonare colla legge; ma vedrò di esaminarlo meglio nel caso fosse possibile qualche modificazione in più benigno senso senza però scostarsi dallo spirito della legge.

Venendo poi al caso della pellagra io non ho alcuna difficoltà, anzi era mio intendimento di occuparmi di ciò prima ancora che l'onorevole preopinante ne parlasse qui in Senato, perchè già discussione se ne era fatta alla Camera dei Deputati ed uno dei membri del Senato, il Senatore Camozzi mi aveva particolarmente comunicato alcune interessanti ed accurate memorie relative a questa questione, che per la Lombardia è assai grave.

Io farò studiare tale questione dal Consiglio superiore di sanità militare; farò esaminare i gradi della pellagra che si possono giustamente interpretare nel senso del n. 3 dell'art. 93, e s'è del caso diramerò un'istruzione la quale tolga la parte di troppa severità, che forse si trovò in alcun consiglio di leva.

È ben di buon grado lo farò perchè dalla pregevole memoria che mi fu comunicata dal Senatore Camozzi, da altri documenti rimessimi da alcuni deputati, e da varie conversazioni avute in proposito mi è parso, che alcuni consigli di leva siano andati al di là ancora di quello che vuole la legge ed il regolamento. Certamente non è intenzione del Governo che ciò succeda.

Il Governo quando ha proposto la legge attuale di leva, ha creduto, che bisognava specificare in modo

assoluto i casi di esenzione, facendolo in guisa da togliere tutte le dubbiezze, imperocchè se si mettono parole vaghe, se si lascia una latitudine ai Consigli, si può facilmente cadere nell'arbitrio e nelle differenze di giudizio che facilmente possono poi essere riguardate come parzialità.

Questo sospetto di parzialità pregiudicherebbe la stima in cui devono essere tenuti i Consigli di leva che hanno una parte molto delicata a compiere. Infatti essi sono chiamati a decidere sopra gli interessi più vitali della grande massa della popolazione, e bisogna per questo, che abbiano la maggior forza morale; per ottenere questo scopo la legge del 1854 si è fatta in termini precisi, si è tolta ogni espressione che potesse dar luogo a interpretazioni vaghe, preferendosi alla esattezza di termini che vi fossero decisioni anche peccanti di severità piuttostochè decisioni in vario senso prodotte dalla dubbiezza che potrebbero far credere alla parzialità ed all'arbitrio.

**Senatore Menabrea.** Prima che si venga alla discussione degli articoli della presente legge, avrei a fare un eccitamento al Ministero.

Il Senato si ricorderà che l'anno scorso fu discusso ed approvato il progetto di legge sulla leva per l'armata di mare, e che questa legge che è attualmente in vigore si trova in gran parte conforme a quella sull'armata di terra.

Ora venendo recate alcune modificazioni assai importanti nella legge che si riferisce all'armata di terra, crederei anche opportuno che modificazioni analoghe venissero recate a quella sulla leva di mare; ma non essendovi qui presente il Ministro della marina a cui il mio eccitamento s'indirizza più particolarmente, io credo che i signori suoi colleghi vorranno prendere anche l'impegno di far esaminare la questione e di far in modo che le due leggi che attualmente sono d'accordo, vadano anche unisono dopo che sarà votata quella che è attualmente in discussione.

**Presidente del Consiglio.** Il desiderio espresso dall'onorevole Senatore Menabrea non può a meno che essere preso in considerazione dal Ministero.

Facendosi alcune modificazioni sulla legge riguardante la leva di terra, dichiaro che eguali modificazioni debbono pur farsi a quella sulla leva di mare onde porre le leggi in correlazione tra loro; per tale effetto non ho difficoltà a prendere, anche a nome del mio collega il Ministro della marina che sarà certo di questo avviso, l'impegno di far studiare in ordine alla legge della leva di mare le modificazioni da introdursi che saranno consentanee ai cambiamenti che furono arrecati a quella di terra colla legge che discutiamo.

**Presidente.** Non domandandosi più la parola, interrogherò il Senato se intende che sia chiusa la discussione generale. Chi intende che sia chiusa voglia alzarsi.

(La discussione generale è chiusa).  
Leggo l'articolo primo.

Art. 1.

« Gli inscritti che a tenore della legge sul reclutamento del 20 marzo 1854 devono far parte del contingente di prima e di seconda categoria, saranno assentati immediatamente dopo l'esame definitivo.

« I giovani componenti la prima categoria subito dopo l'assento saranno diretti a destinazione. »  
(Approvato).

Art. 2.

« Gli articoli 10, 18, 86, 87, 88, 93, 95, 96 e 178 sono modificati nel seguente modo.

« Art. 10. Il contingente assegnato a ciascun circondario è dal Prefetto o Sotto-prefetto ripartito fra i mandamenti, di cui esso si compone, in proporzione del numero degli inscritti nelle liste di estrazione di ogni mandamento. Salva la città di Napoli tutte le altre che comprendono più mandamenti nel loro territorio sono considerate per la leva come costituenti un solo mandamento. »

« Art. 18. I ricorsi contro le decisioni dei Consigli di leva devono porgersi al Ministro della guerra nei trenta giorni successivi alla decisione del Consiglio, servate le prescrizioni del regolamento di cui all'articolo primo.

« Il Ministro, sentito il parere di una Commissione composta di un ufficiale generale, di due ufficiali superiori e di due consiglieri di Stato potrà annullare le dette decisioni.

« I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni dei Consigli di leva. »

« Art. 86. Va esente dal concorrere alla formazione del contingente l'iscritto che al giorno stabilito pel suo assento si trovi in una delle seguenti condizioni:

« 1. Unico figlio maschio;

« 2. Unico figlio, o figlio primogenito, od in mancanza di figli, nipote unico o primogenito di madre od avola tuttora vedova, ovvero di padre od avolo entrato nel settantesimo anno di età;

« 3. Primogenito di orfani di padre e madre, ovvero il maggior nato di essi, se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi in alcuna delle condizioni prevedute nei numeri 1, 2 e 3, dell'art. 93.

« 4. Inscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno, entrambi designati, quando il fratello abbia estratto un numero minore e sia in condizione di prendere il servizio militare, salvochè all'uno fra costoro competa l'esenzione per altro titolo.

« Le esenzioni di cui gli articoli 1, 2, 3, devono essere richieste con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali è accordata l'esenzione. »

La maggioranza dell'ufficio centrale propone la soppressione nel primo alinea della citazione dell'art. 86 e tutta la corrispondente esposizione dell'art. 86 corretto dalla Camera dei Deputati. Ma siccome a termini del

regolamento non si può mettere ai voti la soppressione, io porrò la parte dell'articolo testè letta ai voti.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Proseguo la lettura dell'articolo secondo.

« Art. 87. È parimenti esente l'iscritto che abbia un fratello consanguineo al militare servizio, purchè quest'ultimo:

« 1. Non risulti nelle condizioni definite nell'articolo 112, e non serva nella qualità d'affidato che abbia terminata la ferma, d'assoldato anziano, o di assoldato di surrogato ordinario, o di designato per iscambio di numero, o di volontario nel caso previsto dall'art. 156.

« 2. Non sia arruolato nel Corpo Reale equipaggi per leva straordinaria in tempo di pace;

« 3. Non si trovi per colpa propria sotto le armi oltre la durata dell'assento ordinario, o per punizione in un corpo disciplinare. »

« Art. 88. È pure esente l'iscritto che abbia un fratello consanguineo:

« 1. In ritiro per ferite o per infermità dipendenti dal servizio;

« 2. Morto mentre era sotto le armi;

« 3. Morto mentre era in congedo illimitato nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite od infermità dipendenti dal servizio;

« 4. Morto mentre era in riforma per ferite ricevute o per infermità dipendenti dal servizio;

« L'esenzione nei casi ora espressi non avrà luogo qualora il fratello servisse in qualità di assoldato anziano, o di assoldato, di surrogato ordinario, o di assentato per iscambio di numero. »

« Art. 93. Nello stabilire il diritto di un iscritto all'esenzione debbono considerarsi come non esistenti in famiglia:

« 1. I membri di essa che sono ciechi d'ambi gli occhi, sordo-muti o cretini;

« 2. Quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso di altra persona o di meccanismo;

« 3. Quelli che sono affetti da tali infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo;

« 4. Quelli che, condannati a pene criminali, sieno ritenuti nel luogo di pena e vi debbano ancora rimanere per anni dodici, decorrendi dall'epoca in cui si stabilisce il diritto dell'iscritto all'esenzione. »

« Art. 95. Il militare iscritto alla seconda categoria del contingente non procaccia al fratello il diritto di esenzione finchè rimane in tale categoria, ma egli stesso è provveduto di congedo assoluto tostochè il fratello sia definitivamente riconosciuto idoneo al militare servizio o al corpo o nel modo stabilito dal regolamento. »

« Art. 96. Il sotto-ufficiale, caporale o soldato iscritto all'esercito od al corpo di fanteria di marina ha diritto in tempo di pace all'assoluto congedo, quando,

per eventi sopraggiunti in famiglia posteriormente all'assento, risulti :

« 1. Figlio primogenito di vedova, purchè non abbia un fratello abile al lavoro e maggiore di 16 anni;

« 2. Unico figlio maschio di padre entrato nel sessantesimo anno di età ;

« 3. Unico figlio maschio il cui padre vedovo, anche non sessuagenario, si trovi in alcuna delle condizioni prevedute nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 93 ;

« 4. Unico figlio maschio, od in mancanza di figli, unico nipote di madre od avola tuttora vedova ;

« 5. Primogenito d'orfai di padre e di madre minorenni ed indivisi.

« Per l'applicazione di quest'articolo non saranno considerati in famiglia gl'individui della medesima affetti dalle malattie enunciate dall'articolo 93, nè la madre passata a seconde nozze quando abbia vivente il marito. »

« Art. 178 (ultimo alinea).

« Se il delinquente è ufficiale pubblico, Ministro del culto, agente o impiegato del Governo, la pena si può estendere a due anni di carcere, e si fa luogo ad una multa estensibile sino a lire duemila. »

(Approvato)

Art. 3.

« È derogato alla predetta legge 1854 nelle parti contrarie alla presente. »

(Approvato)

Si passa allo squittinio segreto per tutte e due le leggi.

(Il Senatore *Segretario Arnulfo* fa l'appello nominale)

Risultato dei due squittini segreti.

Legge per la revoca della immunità ai padri di dodicesima prole.

Votanti . . . .	71
Favorevoli . . . .	68
Contrari . . . .	3

(Il Senato approva).

Legge per modificazioni alla legge sul reclutamento dell'esercito.

Votanti . . . .	71
Favorevoli . . . .	64
Contrari . . . .	7

(Il Senato approva).

INTERPELLANZA DEL SENATORE GIULINI.

**Presidente.** Il Senatore Giulini ha espresso il desiderio di muovere alcune dimande all'onorevolissimo signor Presidente del Consiglio, ed io conseguentemente gli do la parola.

Senatore *Giulini*. Signori Senatori. Le circostanze d'Italia sono gravissime, e tali che forse, dacchè si è incominciata la guerra dell'indipendenza italiana, il paese non si è mai trovato in circostanze più formidabili.

Il Senato del Regno, che è uno dei rami della legi-

slatura, non può, io credo, cessare dalle sue riunioni senza aver espresso la sua opinione sui casi presenti, e soprattutto senza averne avuto esatta cognizione.

Un cittadino benemerito ed illustre, il nome del quale malgrado un traviamiento, io non intendo di proferire senza unirvi un'espressione di alto rispetto, per le gesta compiute in pro della patria, ha trascorso in un atto il quale non mi perito a definirlo, poichè bisogna essere espliciti nei termini, come una deplorabile ribellione.

Egli desideroso di vedere, come tutto il paese, compiuta l'unificazione della patria (desiderio che tutti abbiamo, e che l'infinita maggioranza del paese divide, non accompagnandolo però dalle considerazioni suggerite dalla ragion di Stato), egli fraintendendo il voto del paese, il quale gli esprimeva con entusiasmo la sua riconoscenza per le passate gesta, come se gli avesse conferito un mandato, che il popolo non può, nè volle dare, egli, dico, prese sopra di sé di decidere delle sorti della Nazione, determinando i casi di guerra e di pace.

Il Re manifestò il suo intendimento per richiamarlo al dovere; il Parlamento si unì alla voce del Re e così la volontà della Nazione nella sua forma legittima venne chiaramente manifestata.

Malgrado questo il generale Garibaldi ha voluto persistere nella rivolta ed ora lo stato della Sicilia è venuto, mercè suo, in condizioni estremamente gravi.

Venne non ha molto notizia, credo anzi ieri sera, che una delle più importanti città di quell'isola è caduta in potere del generale Garibaldi e degli illusi che lo seguono in questa infelice impresa.

Io prego il signor Ministro di voler dare al Senato le notizie che riguardano questo gravissime circostanze.

**Presidente del Consiglio.** Convegno coll'onorevole signor Senatore interpellante, per quanto mi sia doloroso il doverlo dire, che la condotta del generale Garibaldi è tale che lo costituisce in diretta e aperta ribellione con le leggi dello Stato.

Egli alzò la bandiera contro le nostre istituzioni ed il Governo lo considera veramente come in istato di ribellione.

Le condizioni soprattutto della Sicilia sono veramente gravi; ma io confido e nel senno della Nazione e nella fedeltà del nostro esercito per credere che le difficoltà saranno superate e rimarranno salve le nostre istituzioni e le leggi rispettate ed eseguite per tutto lo Stato.

Quanto alle notizie che l'onorevole Senatore preopinante desidera, io non potrei certamente dare minuti ed esatti particolari, poichè le notizie che ci pervennero sugli ultimi avvenimenti non ci giunsero che per mezzo del telegrafo; ed il Senato agevolmente comprende che semplici cenni telegrafici non possono presentare una idea esatta e precisa delle condizioni delle cose.

Di più il fatto dell'occupazione per parte di Garibaldi della città di Catania interrompe ogni comunicazione fra quella città ed il Governo centrale, o per dir meglio

fece sì che non si abbia più alcuna comunicazione con gli agenti governativi in quelle località, lechè rende per il momento il Ministero nell'oscurità di quanto può essere avvenuto in quella città:

Non si hanno che vaghe voci che ci furono trasmesse dalla città vicina di Messina, ma anche in questa parte il Senato comprende come non si possa fare grande bisogno sull'esattezza di voci che da Catania possono essere trasmesse alla città di Messina, massimamente nel brevissimo intervallo trascorso tra il momento dell'occupazione e il giorno d'oggi.

Ad ogni modo dirò al Senato le cose sì e come risultano dalle notizie telegrafiche che ci pervennero.

Il generale Garibaldi trovavasi pochi giorni sono nella città di Caltanissetta e non si sapeva bene a qual punto del litorale egli uirasse. Eravi molta incertezza se egli volesse portarsi piuttosto verso Messina anzichè verso Catania o verso Terranova, o verso qualche altro punto. Egli era inseguito da due colonne, una delle quali era comandata dal generale Mella, l'altra dal generale Ricotti. La colonna del generale Ricotti che inseguiva pur essa il generale Garibaldi e i suoi volontari si trovava a distanza da Garibaldi di due marcie, invece più prossima era la colonna del generale Mella, il quale ha creduto che il generale Garibaldi mirasse particolarmente alla città di Messina; ed era questo realmente il punto il più importante, quello che maggiormente premeva al Governo che si conservasse, poichè sarebbe stato sommanente pericoloso che il generale Garibaldi avesse occupata la città di Messina, ove è una fortezza e dove poteva fare un centro assai pericoloso di operazioni, d'onde d'altra parte gli rimaneva più facile di passare sul continente. Egli quindi credette più opportuno di fermare specialmente il passo ai volontari per Messina.

Il generale Garibaldi valendosi di questa circostanza che una colonna difendeva particolarmente il passaggio verso Messina e la colonna del generale Ricotti era indietro due marcie, si portò verso Catania.

Siccome nella città di Catania non vi era truppa sufficiente per proteggerla, e per altra parte la città non è fortificata ed è perfettamente libera, così egli senza alcuna difficoltà s'introdusse nella medesima.

Ciò che sia avvenuto dal momento della occupazione che ebbe luogo da ieri ad oggi della città di Catania, io come ho già accennato al Senato, non sarei in grado di dirlo.

Del resto posso assicurare il Senato che tutte le disposizioni si sono date perchè le truppe si portino colla maggior celerità possibile verso Catania, affinchè si possa impedire non solo che si dilati la insurrezione, ma che si ponga un termine allo stato di ribellione in cui attualmente si trova quella città.

La nostra flotta è in quelle acque, e certo impedirà che da quella parte possa Garibaldi con i suoi volontari trasportarsi nel continente; ed ho fiducia che mercè le disposizioni che si sono date, mercè l'attività di chi comanda le forze che si trovano nell'isola, si

potrà fra pochi giorni, io spero, ridurre la Sicilia in uno stato di tranquillità, e far cessare quello stato di ribellione in cui sgraziatamente pel fatto di Garibaldi oggi si trova. *(Bene.)*

Senatore **Giulini**. Io so di farmi interprete del Senato dimostrando illimitata confidenza nel valore e nella devozione assoluta al Re ed alla patria dell'esercito nazionale. Io confido grandemente nel buon senso di tutte le popolazioni italiane, e ne abbiamo la prova in ciò che le agitazioni che vi furono nel continente, e nell'Italia superiore soprattutto, che abbiamo sotto gli occhi, furono leggerissime e mostrarono come il paese ripugni assolutamente dal prender parte ai fatti che si compiono in Sicilia, come esso altamente disapprovi quegli avvenimenti, e riconosca che i grandi servizi resi al paese non mettono nessun cittadino al disopra della legge, essendo obbligo di tutti, senza eccezione, d'ubbidire ai poteri dello Stato.

Io per conseguenza credo di dover presentare un ordine del giorno nel quale esprimo la convinzione che il Governo spiegherà tutta l'energia possibile, perchè sia restituita la pace al paese ed assicurato il rispetto dovuto alla Corona e ai poteri dello Stato.

« Il Senato convinto che il Ministero agirà nelle gravi circostanze attuali colla massima energia, onde la legge sia osservata da tutti e rimanga integra la dignità della Corona e del Parlamento, passa all'ordine del giorno. »

**Presidente**. Interrogo il signor Presidente del Consiglio se accetta quest'ordine del giorno.

**Presidente del Consiglio**. Non ho alcuna difficoltà di accettare quest'ordine del giorno, anzi desidero che il Senato lo voti perchè darà sempre maggior forza al Ministero per procedere con tutta l'energia e con tutta la sollecitudine possibile.

Posso assicurare il Senato che per parte del Ministero non si è tralasciato di mettervi tutta l'energia possibile, e che credo anche per parte degli agenti locali governativi nulla si sia ommesso di quanto poteva da essi dipendere. Ma le condizioni sono tali che non si può ottenere in un giorno quello che forse da tutti si desidera; però se ciò non si ottiene in un giorno, purchè si ottenga, anche con qualche intervallo, io credo che il paese sarà egualmente soddisfatto.

**Presidente**. Rileggo l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Senatore Giulini *(V. sopra)*.

Domando se è appoggiato.

*(È appoggiato.)*

Domando ora se è approvato; chi lo approva sorge.

*(Approvato all'unanimità.)*

#### DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ALIENAZIONE DEI BENI DEMANIALI DELLO STATO.

*(V. atti del Senato n. 205).*

**Presidente**. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per l'alienazione dei beni demaniali dello Stato.

Leggo il progetto di legge (*V. infra*).

La discussione generale è aperta.

Senatore **Menabrea**. La legge attuale si estende a tutti i beni demaniali posseduti dallo Stato tanto nelle antiche che nelle altre province.

Io sperava di trovare in questa legge qualche disposizione tutelare per le foreste le quali sono abbondantissime specialmente nelle province meridionali.

Ma invano ho cercato e nulla ho trovato. Soltanto all'art. 10 è detto che i boschi d'alto fusto potranno essere tagliati soltanto dopo che l'aggiudicatario ne avrà pagato l'intero prezzo e date sufficienti garanzie, uniformandosi in ogni caso alle disposizioni delle leggi forestali.

La finanza ha pensato più a sè che alla conservazione delle foreste, e una volta pagato il prezzo tutto è abbandonato alle devastazioni dei compratori.

Ora, o Signori, io credo che questa questione è assai più importante di quanto si suppone a prima vista.

Io noterò prima che le foreste, specialmente quelle delle Province meridionali e dell'Italia media sono una grande ricchezza dalla quale dipende l'avvenire della nostra marina, poichè i legnami che si estraggono da queste selve sono riputati fra i migliori per le costruzioni navali, a tal segno che anche gli esteri vengono a ricercarli. Di più io faccio osservare che anche per le strade ferrate è importantissimo per noi di conservare quelle foreste, perchè si fa un consumo enorme di traversine pelle nostre reti di strade ferrate, e questo legname che serve a fare tali traversine diviene ogni giorno più raro, e sicuramente quando si avrà una rete così estesa come quella che è in costruzione in tutta l'Italia, bisogna prevedere anche all'avvenire.

Io credo che questi bisogni a cui ho accennato dovrebbero indurre il Governo a fare una eccezione in favore delle foreste, e questo ad esempio di quanto si pratica presso le potenze le meglio amministrare; ma basta citare la Francia la quale anche in momenti di più grande strettezza non ha mai abbandonato le foreste, le conservò ed esse fanno attualmente una delle principali ricchezze dello Stato.

Vi ho parlato soltanto di due industrie che hanno bisogno delle nostre foreste, cioè la marina e le strade ferrate, ma vi è ancora un'altra considerazione assai più rilevante di queste, direi, si tratta della fertilità, della conservazione del suolo.

Signori, tutti gli anni siamo testimoni nelle Province settentrionali di danni immensi che sono arrecati al suolo dalle acque torrentose. Ora questo fatto si attribuisce in gran parte al disboscamento delle montagne, le quali non trattengono le acque che scorrono devastatrici nei tempi piovosi, mentre durante i tempi di siccità manca l'acqua necessaria a fecondare la terra.

Io ricorderò che alcuni anni sono la Francia fu interamente devastata da queste inondazioni, ed il fatto parve talmente grave che il Capo dello Stato, l'imperatore, credette opportuno di scrivere una lettera, da

considerarsi, a parer mio, come un monumento importante del suo Regno sia dal lato della saviezza delle idee amministrative, come dal lato delle considerazioni tecniche; in essa l'imperatore chiamava l'attenzione pubblica sopra la necessità di moderare il corso delle acque mediante l'imboschimento del suolo.

Ora, o Signori, se la cosa è necessaria nelle province settentrionali avverasi più importante ancora nelle province meridionali; e di fatto, o Signori, nelle province settentrionali noi abbiamo il beneficio dei ghiacciai delle Alpi, che sono, per così dire, serbatoi delle acque e regolano lo scolo perenne dell'elemento necessario per l'irrigazione delle nostre pianure, ma così non avviene nelle province meridionali. Là si può dire che le foreste sono il grande moderatore delle acque che servono per alimentare l'agricoltura.

Ora io credo, o Signori, che non è possibile di abbandonare così quest'importante elemento della ricchezza pubblica, perchè è evidente che se per queste foreste delle province meridionali si faccia lo stesso di ciò che è avvenuto disgraziatamente per la Sardegna, la fertilità di quelle province sarebbe grandemente compromessa. Epperò, o Signori, io non mi sarei risolto ad adottare questo progetto di legge senza un'eccezione in favore delle selve che appartengono allo Stato.

È vero che mi si dirà che fra poco sarà presentata una legge che tutelerà la coltivazione e garantirà la conservazione delle foreste. È cinquant'anni che si aspetta questa legge, e dopo che io esisto ho sempre sentito parlarne e quand'anche venisse sarebbe insufficiente per avere mezzo d'impedire i danni che deriverebbero dall'abbandono delle selve dello Stato.

In conseguenza non potrei dare il mio voto a questa legge, salvo che si precindesse dalla vendita delle foreste dello Stato, e più specialmente di quelle che esistono nelle province meridionali e nell'Italia media.

Senatore **Giota Relatore**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Giota**. L'onorevole Senatore Menabrea ha fatto osservazioni importanti e degne certo di matura considerazione. Tuttavia io credo che nel progetto di legge che ci sta davanti siavi quanto basti per tranquillare i timori da lui espressi.

Di fatto, o Signori, se noi leggiamo l'articolo 1 vi troviamo detto che il Governo del Re è autorizzato ad alienare i beni urbani e rurali posseduti dallo Stato che non sono destinati ad uso pubblico o richiesti dal pubblico servizio.

Dunque se lo Stato vedrà che alcune delle foreste di sua ragione importino al pubblico servizio; se riconoscerà che non si potrà mettervi la scure senza grave pubblico danno, non le comprenderà nei beni da assogarsi per la vendita.

L'eccezione dianzi riferita è formale ed esplicita. Essa si applica a tutti quei fabbricati di cui il Governo potrà avere bisogno, ma si applica anche per la stessa ragione alle foreste che potessero riguardarsi come pro-

ficus al servizio dello Stato. Aggiungo poi che nell'articolo 10 dove si parla del taglio dei boschi che venissero venduti, si ricorda esplicitamente che il taglio non potrà farsi se non uniformandosi alle disposizioni della legge forestale. Ora quanto al Piemonte noi abbiamo leggi forestali abbastanza severe. E credo che un po' più un po' meno ne esistano di uguali nel Napoletano e in tutte le province italiane.

E pertanto, sia per la disposizione dell'art. 1, sia per quella dell'art. 10, io credo, che non rimanga luogo alle apprensioni manifestate dall'onorevole Menabrea.

Del resto in argomenti di questa sorta, è chiaro che bisogna rimettersi intine alla prudenza ed al buon giudizio del Ministero a cui è demandata la esecuzione de' provvedimenti legislativi. Il Parlamento pone le grandi massime direttive: quando poi si viene all'applicazione, la responsabilità dee riferirsi al Ministero, il quale quando permettesse taglio di boschi, che fossero riconosciuti utili al servizio pubblico incorrerebbe in una giusta e ben meritata censura, alla quale saprà e vorrà certamente sottrarsi.

E per queste considerazioni io credo che si possa passare oltre, come diceva, alla votazione dell'articolo.

**Ministro delle Finanze.** L'onorevole Relatore ha già fatto vedere come allorquando si tratta delle foreste di cui parlava l'onorevole Menabrea, di quelle dalle quali per avventura la Marina può trarre qualche partito, e che per conseguenza sono direttamente necessarie al servizio dello Stato, l'art. 1 provvede a che le medesime non debbano alienarsi: anzi la Commissione della Camera dei Deputati introdusse una variazione precisamente allo scopo di comprendere nell'art. 10 le foreste delle quali lo Stato avesse bisogno diretto.

Nella redazione primitiva non si diceva altro se non che:

« Il Governo del Re è autorizzato ad alienare i beni rurali dello Stato che non sono destinati ad uso pubblico. » La Commissione della Camera dei Deputati ha creduto dovervi aggiungere, o richiesti dal pubblico servizio, coll'intenzione appunto di contemplarvi le foreste.

Venendo poi a parlare di quelle foreste le quali interessano la fertilità, la salubrità, l'avvenire di un paese come quelle, che valgono a mantenere in esso una speciale copia d'acqua, a mantenere sopra le colline o montagne il terreno vegetale, io credo, che l'onorevole Senatore Menabrea accenni ad una grandissima questione la quale non tocca soltanto i terreni demaniali, ma una quantità incomparabilmente maggiore di beni posseduti dai Comuni, o dalle mani-morte, o anche dai privati.

Io credo, che non sia il caso in una legge, che riguarda beni demaniali, la cui estensione evidentemente rispetto a quella totale dei beni di tale categoria è piccolissima, il trattare una questione così grave come quella sollevata dall'onorevole Senatore Menabrea: parmi che convenga meglio aspettare una legge speciale che

il mio collega Ministro dell'agricoltura ha preso impegno di presentare nella prossima sessione.

Quanto alle province meridionali, come già disse l'onorevole Senatore Gioia, vi sono leggi forestali, e queste sono al certo assai più rigorose, che non quelle che esistono nelle antiche province.

Io credo, che in generale il servizio forestale nel regno lascia molto a desiderare per la qualità, mi duole il dirlo, del personale che se ne occupa; in generale questo servizio non è affidato a persone che abbiano cognizioni tecniche sufficienti.

Del resto è mio avviso che sia questa una questione importantissima sulla quale conviene che il Parlamento diriga la sua attenzione, e che lasciando stare le inutili teorie, si pigliano dei provvedimenti veramente vallevoli a ben avviare quest'importante ramo del servizio pubblico. Difatti in varie parti del Regno noi vediamo quanto siano disastrose le conseguenze di un cattivo regime forestale.

Vi è per certo molta esagerazione in queste obiezioni che si fanno contro i tagli delle foreste. Per esempio per ciò che riguarda le inondazioni, l'esperienza ha dimostrato che esse non sono oggi più grandi di quello che fossero quando le montagne erano assai più popolate di piante. Si ripetono le cresciute di fiume, le grandi piene; ma si sa che anche 5 e 6 secoli addietro queste non erano per niente inferiori a quelle che oggi si verificano.

Le foreste non possono evidentemente avere altro effetto che quello di ritener l'acqua molto di più: però quando ne sono bagnate tutte le foglie, tutte le frondi i tronchi, le ripe, che in certo modo stanno in giro al terreno sopra cui trovansi queste piante; quando le piogge continuano e tutto è impregnato d'acqua, e i fossi ne sono pieni, quest'acqua deve trovare uno scolo e per conseguenza si debbono avere grandi piene.

Quindi le foreste possono avere per effetto che la cresciuta dell'acqua non sia repentina, ma non possono avere effetto sulle conseguenze delle cresciute.

Del resto ciò fu trattato da uomini competenti, e se non erro anche l'onorevole Senatore Paleocapa se ne è occupato qualche volta, perciò non tocca a me di discorrere di questa materia.

Quanto poi riguarda in generale alle foreste io credo che forse sarebbe inopportuno l'entrare ora in tale argomento; ma poichè l'onorevole Senatore Menabrea lo ha toccato, mi permetto di ricordargli la magnifica vallata entro la quale egli è nato: se si sale sopra uno di quegli imponenti contrafforti che là vi sono, e se si guarda al contrafforte della parte opposta in una valle si vede sempre che vi hanno di grandi deserti, direi nudi, e in mezzo a questi deserti si hanno dello striscie, delle oasi, dove vi è una vegetazione bellissima e se si domanda come succeda questa differenza sopra lo stesso versante, sopra lo stesso terreno, sempre si sentirà rispondere che il tratto ben coltivato appartiene ad un privato, e che quello invece che sta nudo è

proprietà demaniale, è proprietà comunale o di mano-morta.

Per conseguenza io credo che pel ripopolamento stesso delle montagne convenga l'affidare la proprietà dei terreni piuttosto a mani private che a mani-morte, e meno che ad altre, forse al demanio.

Io intendo che quando ci è una grande foresta, possa benissimo lo Stato continuare a tenerla massime se ne abbisogna per servizio pubblico; ma in generale conviene meglio che i terreni siano nelle mani dei privati, anziché nelle mani-morte. Ciò non toglie però che vi debbano essere regole generali le quali non credo debbano ora occupare il Senato, ma che possono bensì essere di guida nella discussione che si farà quando la legge forestale sarà proposta. Intanto io spero che le gravi questioni sollevate dall'onorevole Senatore Menabrea, le quali non toccano punto questa legge che in piccola parte, in parte, direi quasi, microscopica, non avranno ad essere d'ostacolo a che il Senato dia la sua approvazione a questo importante progetto di legge.

**Senatore Menabrea.** Sono lieto d'aver provocato la dichiarazione e la lucida esposizione fatta dal signor Ministro delle finanze: si vede che il Ministero entra perfettamente nel mio pensiero e riconosce tutta la necessità di conservare le foreste, perchè non soltanto sono una ricchezza dello Stato ma sono ancora una necessità per mantenere e moderare il corso delle acque che formano elemento della fertilità del paese. Con questa dichiarazione io credo che si potrà votare questa legge. Tuttavia io faccio osservare che l'articolo 1 non è così esplicito come lo intende l'onorevole Senatore Gioia. Io non ho mai visto in quest'articolo che veramente si volesse alludere specialmente alle foreste. Ci sono implicitamente comprese, ma a mio avviso in modo generico; non credo che si possa desumere da quest'articolo che le foreste debbano essere escluse dalla vendita di cui si tratta in questa legge. Tuttavia poichè il Ministro ha dichiarato che è suo intendimento di conservare la parte di foreste che non solo è necessaria al servizio diretto dello Stato, ma anche quella parte che può grandemente interessare l'agricoltura, e come ha anche dichiarato essere intendimento del Ministero di presentare un progetto di legge forestale, che sia migliore di quella esistente, perchè quella che esiste o non è eseguita o ha poco valore, cesserò di fare opposizione alla legge in discussione.

Dico che la legge forestale attuale è quasi illusoria; per esserne convinto, basta paragonare quelle province cui alludeva testè l'onorevole signor Ministro col vicino dipartimento dell'Isère, per iscorgere che le foreste in Francia sono assai meglio governate che colla nostra legislazione. Io senza dilungarmi maggiormente su questo punto, crederei però importante che una memoria di queste dichiarazioni del signor Ministro rimanesse nel Parlamento, perchè i Ministri passano, e gli uomini che si succedono possono non avere le stesse idee dell'attuale Ministro delle finanze, e ce ne offre una prova

l'isola di Sardegna, relativamente alla quale vi sono state delle grandi dichiarazioni in favore delle foreste; le quali ciò malgrado furono devastate dalla speculazione.

Per tutti questi motivi proporrei un ordine del giorno nel quale si prenderà atto della dichiarazione fatta dal signor Ministro rispetto alla necessità di conservare le foreste dello Stato.

**Ministro delle Finanze.** Mi occorre aggiungere una dichiarazione che avevo testè dimenticato, e che ho fatto nell'altro ramo del Parlamento.

Ivi si erano proposte certe condizioni particolari che cioè il Ministero potesse imporre per le foreste quelle condizioni, per la conservazione delle medesime, che credesse opportune al momento della vendita.

Io ho pregato la Camera elettiva di non ammettere una proposizione di questo genere, imperocchè potrebbe far nascere il dubbio che il Ministero, alienando un dato stabile, non possa per avventura imporre quelle condizioni che credesse necessarie, sia pel servizio pubblico sia per la conservazione di un oggetto d'arte, d'un monumento ecc., sia per un'opera di protezione contro le acque, qualora gli convenisse alienarle.

Io non veggio come il Governo non possa aver facoltà, anzi non sia in dovere di imporre quelle condizioni nell'atto stesso della vendita, le quali valgano a tutelare quei maggiori interessi che egli è in debito di garantire.

**Senatore Menabrea.** L'ordine del giorno che io propongo sarebbe concepito nei seguenti termini:

« Il Senato prendendo atto delle dichiarazioni del Ministero intorno alla convenienza di tutelare la conservazione delle foreste, passa all'ordine del giorno ».

**Senatore Alfieri.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Alfieri.** La questione sollevata dall'onorevole Senatore Menabrea e che egli risolverebbe con un ordine del giorno, mi fa nascere un dubbio sull'interpretazione dell'art. 1, confrontandolo coll'articolo 10.

Stando all'interpretazione che dà alla legge il Senatore Menabrea, ed alle conseguenze che egli ne trae, potrebbe indursi che chi acquista foreste demaniali vada esente dalle leggi che regolano le foreste, le quali non si possono distrarre se non con autorizzazione speciale.

Il caso al quale intende il signor Senatore Menabrea è prevenuto dalle nostre leggi. In tutte le leggi forestali si provvede alla conservazione dei boschi in date situazioni per tutela dei torrenti sottostanti, si esigono dai proprietari di foreste certe dichiarazioni e certe formalità per essere facoltati ad abatterle, e da queste io non credo che la legge voglia esimersi gli acquirenti: epperò se si ammette l'ordine del giorno del Senatore Menabrea si potrebbe supporre che quando il Governo, usando della facoltà che gli è fatta all'articolo primo, vende le foreste, questi acquirenti, per queste foreste non ritenute ma anzi vendute, siano in

facoltà di farne qualunque uso che credano, senza sottomettersi alle leggi o regolamenti vigenti.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

**Presidente**. La parola è al Senatore Menabrea.

Senatore **Menabrea**. Mi pare che la questione che ho sollevato non presenti quelle difficoltà che ha accennate l'onorevole Senatore Alfieri.

Vi sono due questioni qui da trattare; vi è primo l'alienazione delle foreste dello Stato, ed ho detto a questo riguardo che era necessario che lo Stato si conservasse una parte almeno di queste foreste, se non tutte, perchè queste foreste sono necessarie prima per la marina, in secondo luogo sono anche necessarie per le strade ferrate! e questo ad esempio di quanto si pratica presso le altre nazioni.

Ma quanto poi alle foreste che sarebbero alienate, io vorrei che quest'alienazione avesse luogo prima che fosse emanata una legge migliore di quella esistente attualmente, perchè l'onorevole Senatore Alfieri, ha un bel dire che vi sono delle leggi, e chi taglia dei boschi è obbligato a sottoporsi a certi obblighi, ma so che queste leggi sono generalmente male applicate, e che il taglio dei boschi si può far finora con gran danno dell'agricoltura e spopolazione delle stesse foreste: dunque io non vorrei che il Ministero alienasse queste medesime foreste, prima che vi fosse una riforma anche della legge relativamente alle medesime. Ma quando queste foreste saranno alienate a privati, io non veggo, che col mio ordine del giorno questi privati vadano esenti da sottoporsi alle leggi che sono o che saranno in vigore. Lo ripeto, trovo le leggi attuali insufficienti, e trovo che vi sarebbe molto inconveniente a che il Governo alienasse tutte le sue foreste; anzi io desidero, che ne conservi una parte come ha riconosciuto l'opportunità lo stesso onorevole Ministro delle finanze.

Io non credo, che si possa dare al mio ordine del giorno l'interpretazione accennata dall'onorevole Senatore Alfieri.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

**Presidente**. La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore **Alfieri**. Bisogna aver ben presente il vero stato della questione. Vi sono tre punti da considerare.

In primo luogo, secondo la legge, e secondo quanto è stato dichiarato, il Governo è in facoltà di vendere o non vendere; se dunque vi sarà un motivo grave per non vendere, egli non venderà.

In secondo luogo suppongo la vendita di una parte di queste foreste, le quali non cambieranno condizione per essere vendute; ed io non so sino a qual punto si possa credere, che queste saranno conservate in miglior essere quando siano in mano del Demanio, piuttosto che in mano dei privati.

Un terzo punto aggiungo, ed è che se la speranza dell'onorevole Senatore Menabrea si verifica, cioè se si viene ad una nuova legge, la quale è necessaria ai bi-

sogni voluti dall'unificazione, mi pare che sia da prevedersi che questa legge allarghi e non restringa la condizione cui sono attualmente tenuti i proprietari dei boschi; e ciò per due ragioni gravissime: la prima, che credo impossibile di restringerla più di quello che già è; la seconda perchè mi pare che sia già consentaneo allo spirito di cui siamo animati in tutte le leggi, di accordare la maggior libertà possibile a chi usufruisce delle cose sue.

**Presidente**. Rileggerò al Senato l'ordine del giorno proposto dal Senatore Menabrea (V. sopra).

Interrogo il Senato se quest'ordine del giorno è appoggiato.

(È appoggiato)

Lo metto ai voti.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Chi vuol chiudere la discussione generale si alzi.

(La discussione generale è chiusa)

Passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

« Il Governo del Re è autorizzato ad alienare i beni rurali ed urbani posseduti dallo Stato che non sono destinati ad uso pubblico o richiesti dal pubblico servizio. »

(Approvato).

Art. 2.

« Il valore dei beni sarà desunto da regolari registri, catasti e contratti ed in caso di mancanza o d'insufficienza di tali elementi, da perizie sommarie colle norme che saranno prescritte dal regolamento. »

(Approvato).

Art. 3.

« I beni saranno divisi in piccoli lotti per quanto sia compatibile cogli interessi economici, colle condizioni agrarie e colle circostanze locali. »

(Approvato).

Art. 4.

« Le vendite si faranno con pubblico incanto, che sarà aperto sul valore estimativo.

« Rimanendo deserta la prima prova, ne sarà tentata una seconda coll'intervallo non minore di un mese. Qualora anche questa non abbia effetto, si potrà procedere alla vendita per trattative private. L'aggiudicazione avvenuta al maggior offerente nel primo o nel secondo incanto sarà definitiva. »

(Approvato).

Art. 5.

« L'incanto si farà nel capoluogo della provincia, se il valore dei beni superi la somma di 10 mila lire, e nel capoluogo del circondario o del mandamento se il valore non ecceda quella somma. »

(Approvato).

Art. 6.

« Nessuno potrà essere ammesso agli incanti senza un deposito in danaro od in titolo di credito per una somma corrispondente al decimo del valore estimativo. »  
(Approvato).

Art. 7.

« In ogni provincia nella quale si trovino beni da alienare, sarà istituita una Commissione gratuita composta del Prefetto Presidente, di due delegati del Ministro delle finanze e di altri due eletti dal Consiglio provinciale anche fuori del suo seno. »  
(Approvato).

Art. 8.

« La Commissione sarà sempre udita per la compilazione degli elenchi e delle stime, per la divisione dei beni in lotti, e per l'opportunità del tempo degli incanti e delle trattative private.

« Essa dà inoltre il suo parere intorno a quelle questioni sulle quali fosse richiesta o che credesse utile di proporre. »  
(Approvato)

Art. 9.

« Il prezzo dello stabile sarà pagato in cinque rate uguali se il valore estimativo superi la somma di 10 mila lire ed in dieci rate se non ecceda quella somma.

« Nell'atto della stipulazione si pagherà la prima rata del prezzo dello stabile e l'intero importare dei relativi accessori.

« L'aumento che si verificherà negli incanti s'intenderà ripartito proporzionatamente al valore del fondo ed a quello dei suoi accessori.

« Il pagamento delle altre rate si farà anticipatamente di anno in anno e coi frutti scalari alla ragione del cinque per cento. »  
(Approvato)

Art. 10.

« I boschi d'alto fusto potranno essere tagliati soltanto dopo che l'aggiudicatario ne avrà pagato l'intero prezzo, o data sufficiente garanzia uniformandosi in ogni caso alle disposizioni delle leggi forestali. »

(Approvato).

Art. 11.

« Sarà dato l'abbuono del sette per cento sulle rate che si anticipano a saldo del prezzo nell'atto della stipulazione, e l'abbuono del tre per cento a chi anticipasse le rate successive entro due anni dal giorno della stipulazione, se il valore estimativo dei beni superi la somma di diecimila lire, e dentro cinque anni se il valore non ecceda quella somma. »

(Approvato).

Art. 12.

« Ritardandosi di tre mesi il pagamento di una rata qualunque, il Governo procederà a nuovi incanti del fondo a rischio e spese dell'aggiudicatario, il quale sarà

tenuto alla refusione dei danni e perderà la prima rata del prezzo. »

Senatore **Giola**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Giola**. In quest'articolo 12, l'ufficio centrale ha ereditato che sarebbe non inopportuno qualche schiarimento che venisse autorevolmente dato dalla bocca del signor Ministro.

Leggendo l'articolo surricordato si potrebbe essere tentati a credere che il debitore moroso dovesse fare due cose: rifondere i danni, e perdere la prima rata del prezzo, leggendosi quivi « che il debitore moroso sarà tenuto alla refusione dei danni e perderà la prima rata del prezzo. »

Ora io non credo che siasi voluto pronunciare questa doppia pena, ma credo invece, che si sia voluto piuttosto dire che quel debitore perderebbe la prima rata del prezzo, e che questa perdita rappresenterebbe i danni-interessi occasionati dal ritardo.

Per dare quest'interpretazione all'articolo, basta connettere immediatamente le parole: « alla refusione dei danni » colle altre che seguono « e perderà la prima rata del prezzo » in modo da cavarne un senso solo e continuo. La quale unione mi pare che possa farsi razionalmente e logicamente.

L'interpretazione adunque, che si presenta allo spirito come più ovvia e naturale, è questa: che il ritardatario non dovrà in tutti i casi che perdere la prima rata del prezzo, e tutt'al più si farà parola di, danni ulteriori allorchando anche la perdita di questa prima rata non bastasse ad indennizzare le finanze dello scapito che avessero a sopportare.

**Ministro delle Finanze**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

**Ministro delle Finanze**. Quest'articolo proposto dalla Commissione dell'altro ramo del Parlamento, lo fu veramente con questo intendimento, cioè che in ogni caso chi ritarda il pagamento d'una rata, per cui il Governo debba considerare l'acquisto come non avvenuto, ed addivenire così ad un nuovo incanto, debba non solo rifondere i danni, ciò che è di giustizia comune e generale, ma anche perdere la prima rata del prezzo.

Parvo alla Camera elettiva ed a me pure che ho accettato quest'articolo, che a garantire il pagamento convenisse una vera multa per il non fatto pagamento, quindi la perdita della prima rata fu espressamente compresa in questo articolo per chi non soddisfa tale prezzo.

In quanto al pagamento dei danni, questi sono sempre dovuti, quantunque potrebbe sembrare pericoloso e qualche volta ingiusto il valutare i danni cagionati al Governo per il fatto di dover ripetere gli incanti, con la prima rata del prezzo.

Nondimeno, supponiamo per modo di dire che si trattasse di una foresta...

Senatore Gioia. Per le foreste vi è una disposizione speciale.

Ministro delle Finanze. Vi è, Sta bene; ma si intende molto bene che può in certi casi il danno, fatto da chi ne ha preso possesso, essere alcune volte molto grave, altre volte molto lieve. Per conseguenza credo sarebbe pericoloso il valutare a priori quel che possa essere questo danno. Ripeto, l'intendimento fu quello di non condannare di sopra.

Ciò fu anche fatto, affinché non avessero a concorrere agli acquisti di questi beni quelli che non hanno mezzi di sorta, neppure per pagare la prima rata del prezzo, imperocchè è desiderio di tutti che il numero dei proprietari cresca per quanto si può, è desiderio di tutti che l'acquisto dei beni demaniali sia facilitato per quanto sia possibile ai possessori. Un piccolo fortunato non si è riputato che sarebbe una vera disgrazia. Ma si è riputato che qualora si ammettessero, direi, persone che non abbiano mezzo alcuno per soddisfare agli impegni che nascono da questi acquisti; quindi sotto questo punto di vista sembra che questa multa a chi non soddisfa la prima rata del pagamento in tempo debito sia assai opportuna.

Senatore Gioia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gioia. Confesso che mi pare veramente un po' esorbitante e repugnante alle regole del giurista di cumulare queste due pene.

Immane cioè la rifusione dei danni ed interessi. Pronunciare ancora una pena speciale e distinta, e poi pronunciare che dovrebbe essere che l'attuazione e la applicazione della pena generale.

Ad ogni modo non insisterò più che in una questione che non è di grande importanza.

Lasciamo, se così piace, l'articolo qual è, secondo suonano le sue parole. E allorchè poi nascessero dubbi sulla loro significazione i Tribunali daranno quel giudizio che stimeranno più conveniente a ragione.

Presidente leggerà l'art. 12 (V. sopra).

Con l'approvazione voglia sorgere.

(Approvato)

Art. 13.

« Per l'alienazione dei beni e per gli effetti tutti della presente legge viene derogato alla facoltà del riscatto che, giusta le vigenti leggi, possa competere al demanio dello Stato ».

(Approvato).

Art. 14.

« L'approvazione dei contratti si farà con decreto del Ministro delle finanze o dei suoi delegati, ».

« Se il valore del contratto eccede la somma di lire 100,000, all'approvazione suddetta dovrà precedere il parere del Consiglio di Stato ».

Art. 15.

« Gli atti relativi agli incanti, alle vendite ed alle formalità richieste negli uffizii del censo e delle ipoteche rimarranno esenti da qualunque taxa proporzionale, e saranno sottoposti al solo diritto-fisso di una lira italiana.

« Il pagamento di questo diritto e delle spese dell'aggiudicazione o del contratto sarà a carico del compratore ».

(Approvato).

Art. 16.

« In pendenza delle operazioni di vendita, la facoltà data al Ministro delle finanze colla legge del 30 giugno 1862 di emettere buoni del Tesoro fino alla concorrenza di altri cento milioni ».

Senatore Gioia. Domando la parola.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Gioia.

Senatore Gioia. È solo per fare una brevissima osservazione in proposito di questo art. 16.

Importa notare che è occorso un errore nella relazione dove si legge che mediante le disposizioni contenute in quest'art. 16, il debito fluttuante sarà portato alla somma di 200 milioni, si deve leggere di 300 milioni. Questa è la rettificazione.

Senatore Di Revel. Se ieri io fui avverso a che si vendessero i beni appartenenti alla Cassa ecclesiastica pel modo con cui tale alienazione era proposta, oggi invece faccio plauso alla vendita dei beni di pertinenza demaniale che si tratta di autorizzare col progetto di legge in discussione.

E tanto più applaudo al modo con cui la vendita viene progettata in quanto che veggio che si è andato al riparo di uno scorcio che si presenta nel progetto primitivo, di non fare un sistema con un altro; per cui non ne sarebbe derivato alle finanze.

Ora la cosa ha luogo con solennità, si fanno i modi che danno speranze di ricavare da questo tutto il valore di cui sono suscettivi.

Applaudo, dico, alla vendita di questi beni in quanto che è conforme al principio ben noto che le proprietà immobili fruttifere in mano del Governo non possono produrre, come produrrebbero nelle mani dei privati.

Io non posso però dissimulare che mettendosi in vendita una quantità così sterminata di beni stabili, le proprietà private ne vengono a scapitare, giacchè evidentemente i capitali che si porteranno sulla vendita dei beni demaniali, abbandonando gli acquisti dei beni dei privati, e quindi sotto questo aspetto la proprietà privata ne soffrirà dell'importo.

Quello però a cui non posso facilmente consentire, è che si sia presa questa occasione per innestare una disposizione che avrebbe dovuto piuttosto formare oggetto di qualche progetto relativo al bilancio per cui si

fosse potuto vedere un poco chiaro nelle condizioni delle finanze.

*Abrepta occasione* il Ministero ha domandato che in pendenza delle operazioni di vendita dei beni demaniali gli si concedessero altri cento milioni di buoni del tesoro.

Già l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale ha osservato come i termini generici di questa disposizione porterebbero che questi cento milioni, si potrebbero prolungare finchè fosse compiuta l'operazione della vendita, operazione che per quanto si voglia spingere con alacrità, duro fatica a credere che si possa avere compiuta in un intervallo minore di dieci anni.

Comunque starà sempre che durante questa operazione, secondo il disposto di questo articolo, il Ministero avrebbe cento milioni di buoni del tesoro in circolazione.

Signori, io ricordo che quando si chiese la facoltà di portare fino a cento milioni, i buoni del Tesoro, che non erano nel tempo passato che 50, si disse che questa cosa era conveniente perchè i buoni del tesoro erano ricercati dai privati, perchè era un modo facile d'impiegare temporariamente capitali, e che conseguentemente, mentre il Governo trovava un vantaggio nell'avere capitali con discrete condizioni d'interesse, i privati avevano il loro nel collocamento dei capitali medesimi.

Ma se questa ragione può farsi valere quando si poteva aver fidanza che volontariamente i capitali sarebbero affluiti nella Cassa dello Stato, quando si trattava di cento milioni, e per un tempo che non poteva eccedere un anno, non credo che questa egual facilità la possa far valere in oggi.

Quando che quando si oltrepassa i cento milioni, si è più nelle condizioni di un debito fluttuante che diventa un vero debito costituito.

Quando (ed il signor Ministero) si presenta la verità assoluta ed entità, si potrà però avere approssimativa-convinto e persuaso qual sono che i capitali portati alla Cassa dello Stato non sono i 100 milioni, se egli vuol avere ancora 200 milioni, sarà giuoco-forza, non più di farli al pubblico per ottenerli, ma di negoziarli, e se si negoziano evidentemente non lo si può che in condizioni assai onerose, men buone di certo di quelle che si possono fare ai privati che si presentano volontariamente.

Cambia quindi compiutamente d'aspetto la cosa. Tale operazione riveste il carattere di un mutuo, per estinguere il quale bisogna che si torni a rinnovare sempre questo contratto, e corre così la sorte di alzare l'interesse fino a che si determini di estinguerlo col ricorrere ad un prestito costituito nei modi consueti.

Intanto io osservo, se non prendo sbagliamento riguardo alle cifre che quasi di sfuggita ci furono dette, che se a questi 100 milioni di buoni se ne aggiungono i 200

già autorizzati, serviranno questi a colmare presso a poco la deficienza del 1862, disavanzo che il signor Ministro delle finanze ieri ci ha detto non essere diverso per l'anno 1863 e ciò anche secondo il bilancio presuntivo già presentato all'altro ramo del Parlamento, che non so perchè non sia ancora stato presentato anche in questo.

Ora domanderò io in che condizioni ci troviamo noi?

Mediante questi 200 milioni, che non sono più buoni del Tesoro nelle condizioni dei primi 100 milioni, ma sono una vera facoltà fatta al Ministro di finanze di contrarre un prestito provvisorio non iscritto sul Debito pubblico, noi non facciamo che provvedere al bilancio del 1862.

Ora, Signori, dal 1861 ci separano che soli 4 mesi, e noi sappiamo che il deficit sarà di 350 milioni e senza aver preso alcun provvedimento per preparare i mezzi di farvi fronte.

Da ciò io sono indotto a credere che il signor Ministro delle finanze mal si appose quando ha creduto che fosse miglior consiglio quello di attenersi al proposto mezzo per far fronte alle attuali emergenze, e che sarebbe stato assai meglio venire francamente a dirci che era necessario un altro prestito, la qual cosa non poteva del resto riuscire nuova a chiunque per poco sia versato negli affari e conosca le condizioni del paese.

Giacchè io penso che per quante imposte nuove vogliamo votare (cosa da cui non rifuggirò) non sarà impossibile che si venga a coprire il disavanzo del 1863 perchè tra l'epoca in cui le imposte del 1863 furono votate e quella in cui saranno discusse e messe ad esecuzione e in cui cominceranno a fruttare, passerà un intervallo di tempo sì grande, che potrà aver dalle medesime un serio sussidio.

Intanto non vediamo pur troppo che tante le condizioni in cui viviamo certe province non perfettamente tranquille, non solo le imposte dirette, che stanno con ritardo, ma le indirette non fruttano per nulla le somme che si erano primitivamente calcolate, e queste ultime essendo di consumazione, se non si incassano oggi, non si riproducono più in avvenire.

E per conseguenza nel mentre che non voglio ritardare per nulla l'esecuzione di questa legge, la quale non si presenta per noi in condizioni migliori di tutte le altre state recate in Senato, non posso però a meno di ripetere che per noi queste presentazioni di legge vestono l'aspetto di un trattato con una potenza, da prendere, o lasciare, non avendo la facoltà di poter fare alcuna modificazione anche sostanziale senza che ci si ripeta sempre: se non passate la legge tal qual è, l'altro ramo del Parlamento essendosi separato, non si potrà più attuare; quindi il Senato che è una parte essenziale ed altrettanto costituzionale del Parlamento quanto l'altra, trovasi nella condizione di un semplice registratore.

ormai il Senato del Regno d'Italia trovasi, certi poteri nella condizione del Senato francese non fa altro che registrare quello che è stato l'altro ramo del Parlamento.

mi sia permesso di richiamare quanto ho già un'altra occasione, che la causa procede dal Governo quale appoggia, spinge, manda innanzi tutte le leggi all'altro ramo del Parlamento aspetta poi di presentarle al Senato quando l'altro ramo le ha votate e si prorogato, per cui esso si trova nella necessità di attarle per non contrastare quello che è del maggiore interesse dello Stato.

che fa allora? Si appiglia ad ordini del giorno, di quali ho pochissima fede, non avendo mai veduto nella mia carriera parlamentare che abbiano prodotto risultati di entità.

Io voto questa legge e la voto con piena soddisfazione riguardo ai principii, riguardo ai modi stabiliti per la discussione di questi, ma non voto con egual soddisfazione l'aggiunta di 100 milioni di buoni del Tesoro, perchè sebbene possano servire per il momento, non sono però un mezzo atto a ricondurre l'ordine, la fiducia, il credito nelle nostre finanze.

**Ministro delle Finanze.** Comincerò per ringraziare l'onorevole Senatore Di Revel dell'appoggio che dà al progetto di legge in discussione.

Venendo poi direttamente e senza ambagi alla questione che egli ha toccato dell'emissione dei 100 milioni di buoni del Tesoro a cui si riferisce l'art. 16, io dirò cosa che all'onorevole signor Senatore certamente riuscirà chiara, ed è che in tempi normali i 100 milioni di buoni del Tesoro di cui parla l'art. 16, non occorrebbero alle pubbliche finanze, e che ci sarebbe tempo al convocarsi del Parlamento di proporre e prender altri temperamenti per il disavanzo del 1862 ed a quello del 1863; solo ricorderò al Senato come nell'altro ramo del Parlamento la Commissione che esaminò questo progetto di legge propose di dare al Governo la facoltà di emettere 200 milioni di cartelle fondiarie, che io ho creduto di non potere accettare.

Essendo poi in questo frattempo sorte delle complicazioni che tutti deploriamo, venne chiesto che invece di questi 200 milioni di cartelle fondiarie fosse accordata al Governo la facoltà di emettere 100 milioni di buoni del Tesoro.

L'onorevole Senatore preopinante sa benissimo che quando si tratta di operazioni ragguardevoli di credito bisogna naturalmente anche scegliere i momenti opportuni. D'altronde è importante che siano sempre a disposizione dell'amministrazione risorse per le emergenze che possano avvenire; quindi io spero che il Senato, malgrado l'articolo 16 vorrà dare un voto favorevole a questo progetto.

L'onorevole Senatore si è anche lagnato di una circostanza, la quale non meno di lui lamenta il Governo, cioè che esso altamente apprezza il senso pratico del Parlamento, e dolentissimo che molte volte i progetti

di legge non possano ricevere dalla sapienza dei membri che ne lo compongono quelle modificazioni che sarebbero opportune all'andamento del pubblico servizio, ma vuolsi aver presente che nei momenti attuali parte non piccola dei progetti presentati al Parlamento toccano più o meno direttamente le finanze.

Non credo poi che sussista il rimprovero mosso dal Senatore Di Revel che il Senato sia ridotto all'ufficio di semplice registratore, mentre le stesse leggi di finanza, e quelle più importanti del registro, di bollo, della Corte dei Conti, furono portate due volte in discussione in ciascun ramo del Parlamento.

La legge attuale stessa è stata presentata all'altro ramo del Parlamento il 7 giugno, e non credo che possa l'onorevole Senatore Di Revel dire che sia colpa del Governo se non venne prima presentata al Senato.

Il Governo è molto dolente che le cose sieno in questi termini, ma non vi è dubbio che a misura che andremo avanti ed entreremo nello stato normale, questo inconveniente scomparirà e può essere certo il Senato che niuno più del Ministero nutre deferenza verso questo rispettabilissimo consesso, e che si farà premura ogni qualvolta si tratterà di leggi per cui lo Statuto non richiegga che sieno iniziate prima all'altro ramo del Parlamento, oppure vi sia qualche considerazione politica importante, di presentarla anzi tutto alle sue deliberazioni.

**Presidente.** Se non si chiede più la parola sull'articolo 16, lo pongo ai voti.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

#### Art. 17.

« Con regolamento sancito per decreto reale si provvederà alla esecuzione della presente legge. »

(Approvato).

#### Art. 18.

« Sarà disposto con leggi speciali del Tavoliere di Puglia, della Sila di Calabria e delle Maremme. »

(Approvato).

#### Art. 19.

« È derogato a tutte le leggi anteriori per ciò che potesse essere contrario alle disposizioni della presente. »

(Approvato).

### DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'UNIFICAZIONE DEL SISTEMA MONETARIO

(V. atti del Senato N. 201)

**Presidente.** Se il Senato consente la discussione dell'ultimo progetto riflettente del sistema monetario.

Leggerò il progetto di legge (V. *infra*).

La discussione generale è aperta.

Interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).  
Si passerà alla lettura degli articoli.

TITOLO I.

Art. 1.

« Le zecche dello Stato contano le seguenti monete:

Oro	Peso	Tolleranza per pezzo in più o in meno
Pezzo di lire 100	Grammi	32,258.00 Miligr. 32,26
» 50	»	16,129.00 » 16,13
» 20	»	6,451,61 » 12,90
» 10	»	3,225,80 » 6,45
» 5	»	1,612,90 » 4,84
Argento		
Pezzo di lire 5	»	25,000,00 » 75,00
» 2	»	10,000,00 » 50,00
» 1	»	5,000,00 » 25,00
» 50	»	2,500,00 » 17,50
» 20	»	1,000,00 » 10,00
Bronzo		
Pezzo di cent. » 10	»	10 000 00) 1 per 100
» » 5	»	5,000,00)
» » 2	»	2,000 00) 1 1/2 p. 100
» » 1	»	1,000,00)

(Approvato)

Art. 2.

« Le monete d'oro e il pezzo d'argento di lire 5 sono al titolo di millesimi 900, colla tolleranza di due millesimi in più od in meno. »

(Approvato)

Art. 3.

« I pezzi di una e due lire, di venti e cinquanta centesimi sono al titolo di 835 millesimi, colla tolleranza di 3 millesimi in più od in meno. »

(Approvato).

Art. 4.

« La lega delle monete di bronzo è fissata nella proporzione di 960 millesimi di rame e 40 millesimi di stagno, colla tolleranza di 5 millesimi in più od in meno per ciascuno dei due metalli. »

(Approvato).

Art. 5.

« La coniatura delle monete contemplate negli articoli precedenti non può aver luogo se non nei limiti stabiliti nelle leggi speciali. »

Art. 6.

« Le monete d'argento al titolo di 900 millesimi non avranno corso per conto e sopra dotazioni, ed avranno corso legale a pari delle monete d'oro. »

Art. 7.

« Niuno è obbligato a ricevere nei pagamenti somma maggiore di lire cinquanta in monete d'argento, le quali sono invece senza alcun corso legale nelle pubbliche casse. »

« La moneta di bronzo può essere impiegata nei pagamenti soltanto a compimento delle monete d'oro e d'argento. »

(Approvato).

Art. 8.

« Le monete avranno nell'impronta l'effigie del Re e la leggenda Regno d'Italia o Re d'Italia. »

« Le altre condizioni delle impronte e il diametro di ciascuna specie delle monete saranno da stabilirsi dal Governo con decreto reale. »

(Approvato).

Art. 9.

« Il Governo può con Decreto Reale ammettere in corso legale nello Stato monete estere delle specie contemplate nell'art. 2 e 6, purchè coniate secondo il sistema stabilito dalla presente legge. »

(Approvato).

Art. 10.

« Le monete calanti oltre la tolleranza determinata dalla legge, e tutte quelle tosate, bucate, sfugurate e logore, per modo che non ne sia più riconoscibile la impronta da entrambi i lati o da un solo, sono escluse dal corso, e ricevute solamente come pasta negli uffici di cambio delle zecche. »

(Approvato).

Art. 11.

« Nei contratti e negli atti pubblici, nei registri di contabilità delle pubbliche amministrazioni e in ogni altro libro o documento che riguardi gli interessi del pubblico, i valori devono essere calcolati ed espressi in lire e centesimi della moneta italiana. »

« Ogni contravvenzione commessa da un ufficiale pubblico alla disposizione di questo articolo è punita colla multa di lire 50. »

« Una medesima obbligazione di esprimere i valori in lire e centesimi della moneta italiana è estesa a tutte le scritture private, a datare dal 1 gennaio 1863. »

« I contravventori sono soggetti ad una multa da lire 5 a lire 50. »

(Approvato).

Art. 12.

« Il Governo provvederà con Decreto reale al ritiro e cambio di tutte le monete d'oro, d'argento, di bilione e di rame di conio italiano a sistema diverso da quello stabilito nella presente legge, e farà cessare il corso legale di tutte le monete estere egualmente a sistema diverso dal nazionale, che trovansi attualmente in circolazione nelle varie provincie del regno. »

« Il ritiro delle monete si farà al loro valore nominale. »

gore che sono contemplate dalle stesse leggi che sono attualmente in vigore. »

(Approvato).

Art. 13.

« Per sopperire alla spesa di ritiro, cambio e conversione in moneta decimale delle monete d'oro, argento ed eroso misto a sistema diverso, è autorizzata la spesa di lire 18,466,350 da stanziarsi nel bilancio passivo del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, per una terza parte a carico del corrente esercizio e pel rimanente sull'esercizio 1863 sotto apposito capitolo colla denominazione: *Spese pel ritiro, cambio e conversione in moneta decimale delle monete non decimali d'oro, argento ed eroso-misto di conio italiano.*

« Alla spesa di ritiro e cambio delle monete di rame sarà provveduto colla legge stessa che ordinerà la fabbricazione de' nuovi pezzi di bronzo di dieci centesimi. »

(Approvato).

Art. 14.

« È abrogata qualunque disposizione vigente in opposizione ai precedenti articoli. »

(Approvato).

TITOLO II.

Art. 15.

« È autorizzata la fabbricazione e la emissione di una somma nominale di centocinquanta milioni di lire in monete divisionarie di argento, secondo il sistema stabilito dalla presente legge. »

(Approvato).

Art. 16.

« Il Governo determinerà con decreto reale la quantità proporzionale di ciascuna specie di tali monete. »

(Approvato)

Art. 17.

« Alla spesa relativa sarà provveduto coi fondi assegnati al Ministero d'agricoltura, industria e commercio dal precedente art. 13. »

(Approvato).

TITOLO III.

Art. 18.

« È autorizzata la fabbricazione e la emissione di monete di bronzo secondo il sistema stabilito dal Reale Decreto 20 novembre 1859, numero 3773 e dalla legge del 6 luglio 1862, numero per un valore nominale di otto milioni. »

(Approvato).

Art. 19.

« Per supplire alla spesa relativa ed a quella di della vecchia moneta di rame sarà aumentato di e ripartito in eguale proporzione il fondo

stanziato nei capitoli 74 e 75 del bilancio passivo del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1862. »

(Approvato).

Prima di passare allo squittinio segreto sui due progetti di legge testè discussi, stimo opportuno di dare comunicazione dei progetti di legge che resterebbero ancora a discutere.

Oltre ai Codici e all'ordinamento giudiziario questi si riducono ai seguenti :

1. Riordinamento dell'istruzione superiore, iniziato dal Senatore Matteucci ;

2. Acquisto per parte dello Stato della stazione delle ferrovie livornesi in Firenze già approvato dalla Camera elettiva ;

3. Alienazione dei beni dello Stato in Val di Chiana, iniziato dal Senatore De-Gori ;

4. Passaggio al corpo R. Equipaggi d'una parte delle reclute devolute al corpo R. Navi, iniziato in Senato ;

5. Estensione a tutto il Regno della legge sulle privative industriali esistenti nelle provincie Sarde e Lombarde, iniziato in Senato ;

6. Abolizione degli ademprivi in Sardegna, iniziato in Senato ;

7. Istituzione di casse di depositi e prestiti, già approvato dalla Camera elettiva ;

8. Costruzione d'un nuovo cantiere in Livorno, già approvato dalla Camera elettiva.

Poichè nessuno di questi progetti porta seco il carattere d'urgenza, io debbo considerare come esauriti i lavori del Senato, salvo a riprendere questi progetti nella riapertura della sessione.

Debbo intanto far preghiera al Senato di volersi riunire domani alle 2 pomeridiane in seduta pubblica per udire una comunicazione del Governo.

Si procederà ora all'appello nominale per lo squittinio segreto.

(Il Senatore Segretario Arnulfo fa l'appello nominale).

Risultato della votazione :

Sul progetto di legge per l'unificazione del sistema monetario.

Votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	68
Contrarii . . . . .	2

(Il Senato approva).

Sul progetto di legge sull'alienazione dei beni demaniali.

Votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	66
Contrarii . . . . .	4

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 4 3/4).